



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Caro gasolio: comunicazione dei consumi del II trimestre 2016 entro il 1° agosto**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il 1 agosto 2016** (poiché il 31 luglio cade di domenica), è possibile **presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio per il gasolio ad uso autotrazione, facendo riferimento ai consumi effettuati tra il 1° aprile 2016 e il 30 giugno 2016**. A tal fine, **l'Agenzia delle Dogane** (nota del 22.06.2016 n. 73354/RU) **ha reso disponibile**, sul proprio sito internet, **il software aggiornato con cui le imprese di autotrasporto possono, appunto, richiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato nel secondo trimestre del 2016** (l'importo rimborsabile è di euro **214,18609 per 1000 litri di gasolio**). Si rammenta, che possono usufruire dell'agevolazione in esame: *i) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; ii) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/1997; iii) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; iv) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone*. Sono attualmente **esclusi** dal rimborso del caro gasolio gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate**. Peraltro, è bene precisare che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ristretto, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il campo di applicazione dell'agevolazione in esame **escludendo**, ai fini del computo del carburante, **il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore**. Con ciò assorbendo la precedente esclusione - introdotta dall'art. 1, co. 233 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), con effetto dal 1 gennaio 2015 - per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria 0 o inferiore.

## **Premessa**

---

L'Agenzia delle Dogane ha reso disponibile sul proprio sito **il software aggiornato da utilizzare** per la compilazione e la stampa della dichiarazione necessaria alla **fruizione delle agevolazioni relative al "caro petrolio" per il secondo trimestre 2016.**

Il beneficio consiste **nel rimborso del gasolio per autotrazione e ha struttura trimestrale.**

## **Soggetti beneficiari e soggetti esclusi dall'agevolazione**

---

Sono **ammessi alla presentazione della dichiarazione** ai fini del rimborso dei consumi di gasolio registrati i seguenti **soggetti**:

- **gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;**
- **gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto** di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- **le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale** di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997;
- **gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.**

### **I soggetti beneficiari dell'agevolazione**

**Gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.**

**Gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto** di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione.

**Le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale** di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997.

**Gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.**

Sono attualmente **esclusi**, invece, dal rimborso delle accise sul gasolio, gli **esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate.**

La **legge di stabilità 2016**, in vigore dallo scorso 01.01.2016, ha previsto che **il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non compete più, a decorrere dal 01.01.2016, per i veicoli di categoria "euro 2" o inferiore.** Con ciò

assorbendo **la precedente esclusione - introdotta dall'art.1, comma 233, della legge 23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015), con effetto dal 1° gennaio 2015- per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore.**

**Veicoli non ammessi all'agevolazione dei consumi di gasolio per autotrazione  
Disciplina fino dal 01.01.2016**

**Veicoli di categoria Euro 2 o inferiore**, utilizzati da tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

**Veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate**, utilizzati dai soggetti esercenti l'attività di autotrasporto merci.

**Misura del beneficio**

**L'Agenzia delle dogane**, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, **evidenzia che, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° APRILE e il 30 GIUGNO 2016, la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto.**

**RIMBORSI RICONOSCIUTI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2016**

Rimborso	Periodo
<b>€ 214,18609</b> per mille litri di prodotto	Consumi effettuati nel periodo che va <b>dal 1° APRILE 2016 al 30 GIUGNO 2016</b>

Sul punto, giova ricordare che, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 61 del DL n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), è stata prevista la **possibilità di chiedere il rimborso** (o l'utilizzo in compensazione) **entro il mese successivo del termine di ogni trimestre solare**, mentre le previgenti disposizioni prevedevano una sola richiesta annuale **entro il 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza dell'anno solare.**

**Termini richiesta rimborso**

Dal	Dal	Al	Termini per la richiesta di rimborso
<b>I trimestre</b>	01.01.2016	31.03.2016	<b>Dal 01.04.2016 al 02.05.2016</b> (poiché il 30.04.2016 cade di sabato)
<b>II trimestre</b>	01.04.2016	30.06.2016	<b>Dal 01.07.2016 al 1.08.2016</b> (poiché il 31.07.2016 cade di domenica)
<b>III trimestre</b>	01.07.2016	30.09.2016	<b>Dal 01.10.2016 al 31.10.2016</b>
<b>IV trimestre</b>	01.10.2016	31.12.2016	<b>Dal 01.01.2017 al 31.01.2017</b>

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del DL n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), **i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al PRIMO trimestre dell'anno 2016** (non interamente utilizzati) **potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017**. Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la **presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2018**.

TERMINI	
<b>01.08.2016</b>	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione per le restituzioni relative al SECONDO trimestre 2016.
<b>31.12.2017</b>	Termine ultimo per utilizzare le somme in compensazione residue al PRIMO Trimestre 2016
<b>30.06.2018</b>	Termine per richiedere il rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione.

### Modalità di utilizzo del credito

Per la **fruizione dell'agevolazione con Mod. F24**, deve essere utilizzato, il **codice tributo 6740**.

Importo del credito: Euro **6.000,00**

**Anno di presentazione della dichiarazione:** 2016 (II trimestre 2016)

**Anno di fruizione del credito:** 2016

**Codice tributo:** 6740

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
		<b>6740</b>	<b>0216</b>	<b>2016</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>							
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>							
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>							
codice ufficio	codice atto						
					<b>6.000,00</b>		<b>SALDO (A-B)</b>
				<b>TOTALE</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	

In alternativa è possibile richiedere il rimborso in denaro. Per **l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E.**, secondo quanto chiarito dalla nota in commento, è **richiesta l'indicazione dei codici BIC** (Bank identification code) e **IBAN** (International bank address number).

### La dichiarazione per l'ottenimento del rimborso

Da un punto di vista prettamente operativo, **per ottenere il rimborso dell'importo per il II trimestre 2016**, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i

**soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) dal 1° LUGLIO 2016 ed entro il sopraindicato termine del 1 AGOSTO 2016 (poiché il 31.07.2016 cade di domenica).**

La dichiarazione in parola **si compone delle seguenti parti:**

- **Frontespizio** (obbligatorio), per l'indicazione dei dati **identificativi dell'impresa** e i **dati contabili di riepilogo** relativi a litri consumati e importo a credito spettante nel periodo d'imposta;
- **Quadro A-n** per l'indicazione dei **dati di dettaglio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate** e degli **autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per i quali spetta il beneficio.**
- **Quadro B**, per l'indicazione di eventuali depositi privati utilizzati per il rifornimento degli autoveicoli di cui al quadro A;
- **Quadro C**, per l'indicazione dei dati di dettaglio di eventuali altri automezzi esclusi dal beneficio e riforniti presso i depositi di cui al quadro B.

#### **Conservazione della documentazione comprovante gli avvenuti consumi di gasolio**

Oltre all'invio della suddetta dichiarazione, **è altresì necessario conservare la documentazione comprovante gli avvenuti consumi di gasolio per i quali si richiedono a rimborso le accise.**

**Più precisamente**, analogamente a quanto previsto per gli scorsi anni:

- **i soli esercenti l'attività di trasporto di persone**, possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, **anche con scheda carburante;**
- **gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci**, sono tenuti a comprovare i consumi effettuati **mediante le relative fatture di acquisto.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti